

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 15/17

Proc.to RGPF n. 44/16 - RGTF n. 3/17

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente - Relatore

Avv. Roberta Leoni – Componente

Avv. Maria Cecilia Morandini - Componente

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto ai nn. 44/16 RGPF e 3/17 RGTF promosso nei confronti del tesserato:

Milco Lomi (Livorno, 19 gennaio 1966)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di deferimento del 7 febbraio 2017 il Procuratore Federale, all'esito delle indagini espletate, contestava al tesserato Milco Lomi la violazione:

- dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;
- dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità;
- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;

FIDS

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 15/17

Proc.to RGPF n. 44/16 - RGTF n. 3/17

- dell'art. 4 del Regolamento di Giustizia che vieta di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o organismi operanti nell'ambito federale;

- con l'aggravante di cui all'art. 26 Reg. Giust.;

per avere:

“ ... in data quantomeno anteriore al 24.11.16, sulla propria pagina Facebook aperta al pubblico, riferendosi agli Organi di giustizia Fids pubblicato le seguenti affermazioni:

1) “Sono pilotati anche gli organi di giustizia purtroppo quindi dico che con la nuova dirigenza mandino a casa anche loro. Io fossi un procuratore che emette una sentenza del genere mi vergognerei solo a pubblicarla”.

L'azione disciplinare esercitata dalla Procura Federale ha tratto origine dall'esposto presentato dal Presidente del Tribunale Federale, in carica all'epoca dei fatti, a cui veniva allegato lo stralcio di una *conversazione* avvenuta sulla pagina del profilo “Facebook” del tesserato Milco Lomi, il quale, criticando una sanzione disciplinare inflittagli dal competente Organo di Giustizia, in un suo commento si esprimeva nei termini contestagli dal Procuratore Federale (v. *supra*) e posti a base dell'azione disciplinare *de qua*.

Nel corso dell'attività istruttoria il tesserato Milco Lomi ha presentato una memoria difensiva con la quale, premessa la paternità delle dichiarazioni contestatigli dal Procuratore Federale, ha precisato che “ ... *le mie*

FIDS

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 15/17

Proc.to RGPF n. 44/16 - RGTF n. 3/17

dichiarazioni, sbagliate nei toni e nei contenuti, sono state determinate da un moto di rabbia dovuto alla squalifica a me applicata dal Tribunale ...”.

Concluse le indagini, all’esito dell’atto di deferimento, il Tribunale ha fissato dinanzi a sé l’udienza di discussione invitando l’incolpato Lomi a produrre memorie difensive.

All’udienza del 12 maggio 2017, il rappresentante della Procura Federale, ripercorsi i fatti posti a base dell’azione disciplinare, quindi evidenziati gli elementi di prova raggiunti, ha concluso per la declaratoria della responsabilità disciplinare dell’incolpato, nei termini di cui all’atto di deferimento, e per lo effetto, tenuto conto della circostanza aggravante, ha chiesto applicarsi la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività federale per due mesi e 500,00 euro di ammenda.

Il Tribunale, ritenuta superflua una ulteriore attività istruttoria, si è riservato per la decisione.

MOTIVI

Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, definitivamente pronunciando proscioglie l’incolpato Milco Lomi dalla contestazione ascrittagli perché il fatto, nei termini di cui all’atto di deferimento, non costituisce illecito disciplinare nei limiti di cui alla seguente motivazione.

Prima di ogni altra osservazione, è innanzitutto opportuno chiarire il quadro normativo di riferimento, e la sua evoluzione giurisprudenziale quale conseguenza della diffusione dei *social network*, in relazione ai fatti per i quali si procede avendo, in particolare, riguardo al “*bene*” tutelato dall’art.

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 15/17

Proc.to RGPF n. 44/16 - RGTF n. 3/17

4 del Reg. Giust. che fa espresso divieto ai soggetti dell'ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell'ambito federale.

Il riferimento al concetto di "reputazione", inteso come l'onore e il decoro di una persona nell'opinione degli altri, consente, *in subiecta materia*, di rinviare ai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di diffamazione, che costituisce reato di evento, il cui elemento oggettivo è dato proprio dall'offesa della reputazione altrui anche mediante l'attribuzione di un fatto non illecito, quando questo sia comunque ritenuto riprovevole dalla comunità in base ai principi etici condivisi.

Epperò, l'offesa per essere lesiva della reputazione deve presentare le seguenti caratteristiche:

- essere riferita ad una persona ben individuata o individuabile con certezza (non sempre è necessario fare nome e cognome);
- essere comunicata ad almeno due persone;
- il diffamante deve avere la coscienza e la volontà di offendere l'altrui reputazione o onore (c.d. dolo).

Per quanto riguarda, invece, la rilevanza dei contenuti di carattere diffamatorio su internet ed in particolare sui *social network*, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "*facebook*" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata poiché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo per questo di una bacheca *facebook*, ha

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 15/17

Proc.to RGPF n. 44/16 - RGTF n. 3/17

potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca *facebook* non avrebbe senso), sia perché l'utilizzo di *facebook* integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (*cfr. ex multis* Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015).

Pertanto, la condotta di postare un commento sulla bacheca *facebook* realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica della diffamazione (*v. Cass. n. 8328 del 1° marzo 2016*).

Di contro, perché vi sia offesa alla reputazione, non è sufficiente l'astratta idoneità delle parole a offendere, ma è necessario che esse siano a ciò destinate, in quanto adoperate appunto nel loro significato sociale, oggettivo, che vengono ad assumere le parole, senza alcun riferimento alle intenzioni dell'agente.

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 15/17

Proc.to RGPF n. 44/16 - RGTF n. 3/17

Per questa ragione il dolo richiesto è quello generico, con l'ulteriore precisazione che può trattarsi anche di un dolo eventuale, purché il soggetto agente si rappresenti il fatto che le sue parole vanno ad assumere un significato offensivo, in quanto appaiano destinate ad aggredire la reputazione altrui.

L'intenzione o lo scopo del soggetto agente, pertanto, non devono necessariamente essere di offesa, ma è sufficiente che egli adoperi consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive.

Tanto chiarito in linea generale ed astratta, questo Tribunale ritiene che le espressioni utilizzate dal tesserato Milco Lomi, per quanto pungenti ed a forte impatto emotivo, non travalichino i limiti dell'aggressione alla sfera privata del destinatario e non ne attingano l'onore, il decoro e la reputazione, risultando, piuttosto, la reazione istantanea ¹ per lo stato d'ira, provocato dal fatto percepito dall'agente come soggettivamente ingiusto (*recte*: la sanzione disciplinare subita), tale da escludere altresì la ricorrenza dell'elemento psicologico (*v. supra*).

Vi è di più.

Anche in questo particolare ambito, non può dimenticarsi che la giurisprudenza ha più volte sottolineato che il diritto di critica, soprattutto quando ha ad oggetto lo svolgimento di pubbliche attività (e tale è la funzione giurisdizionale svolta nell'ambito dell'ordinamento sportivo)

¹ Tale circostanza ha trovato conferma nella rimozione del commento che qui ne occupa a distanza di soli 15 minuti dalla sua pubblicazione.

FIDS

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 15/17

Proc.to RGPF n. 44/16 - RGTF n. 3/17

assume connotazioni soggettive ed opinabili (cfr. Cass. 6902/2012) nel senso che la critica può assumere anche il carattere esclusivamente valutativo che si concretizzi nel ricorso ad espressioni di dura disapprovazione e/o riprovazione senza tuttavia travalicare i limiti dell'offesa della sfera privata del soggetto o sconfinare nell'ingiuria.

Ciò significa che connotato proprio della critica è la formulazione di valutazioni personali e l'offesa è scriminata proprio dalla inevitabilità della critica stessa che diversamente non avrebbe ragion d'essere, epperò nessuna delle espressioni utilizzate dal tesserato Lomi può dirsi effettivamente lesiva dell'onore / reputazione atteso che non è presente alcuna ingiuria o espressione comunque deprecabile in base ai canoni giurisprudenziali dinanzi enunciati, dovendosi piuttosto ravvisare l'espressione di valutazioni personali coerenti con lo stato d'ira del momento.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, proscioglie Milco Lomi dalla contestazione disciplinare ascrittagli.

Il Segretario

Il Presidente